

# ADEGUAMENTO AL PIANO REGIONALE PER LA QUALITÀ DELL'ARIA AMBIENTE (PRQA), APPROVATO CON DCRT 18 LUGLIO 2018, N. 72, PER GLI STABILIMENTI E GLI IMPIANTI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA

## ISTRUZIONE OPERATIVE

### **Premessa**

L'Allegato 2 "*Documento tecnico con determinazione di valori limite di emissioni e prescrizione per le attività produttive*" al Piano regionale per la qualità dell'aria ambiente (PRQA), approvato con DCRT n. 72/2018, disciplina, ai sensi dell'art. 271 comma 4 del D.Lgs 152/06, i valori limite di emissione e le relative prescrizioni anche secondo criteri più restrittivi di quelli contenuti negli Allegati I, II e III e V alla parte quinta del Decreto 152/06, idonei al perseguimento di un miglioramento della qualità dell'aria in relazione al comparto industriale e più in generale a quello delle attività produttive.

Tutte le attività dotate di una autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata secondo le previsioni normative previgenti all'entrata in vigore del Piano (1° Settembre 2018) dovranno risultare adeguate ai criteri ed ai valori limite indicate nel Documento tecnico di cui trattasi entro il 1° gennaio 2025.

### **Stabilimenti per i quali è necessario presentare la comunicazione**

L'adeguamento è necessario per gli impianti ai quali si applica il PRQA (vedi par. 1. *Campo di applicazione*, Parte Prima dell'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA, ossia a quelli in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/2006, autorizzati in AUA o con atto settoriale.

Per le attività soggette ad AIA l'adeguamento è necessario solo nei rari casi in cui il vigente titolo autorizzativo per gli inquinanti prodotti non sia, per effetto delle BAT di Settore, allineato a valori limite uguali o inferiori a quelli previsti nel PRQA o nel caso in cui il PRQA prenda in considerazione altri parametri aggiuntivi.

La comunicazione relativa all'adeguamento, deve essere presentata anche per gli stabilimenti in possesso di autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata nell'ambito di una autorizzazione unica che per espressa previsione di legge ricomprende e sostituisce tutti i titoli abilitativi necessari alla costruzione ed esercizio dell'attività (ad esempio, l'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, l'AU Energetica, l'AU per le attività di cava, ecc...)

Nel caso in cui l'autorizzazione vigente sia già allineata per valori limite e per parametri da monitorare al PRQA, anche se anteriore all'entrata in vigore del documento non dovrà essere oggetto di alcuna comunicazione, fatte salve le verifiche successive sul rispetto dei limiti e sull'effettivo allineamento.

### **Modalità di presentazione della comunicazione**

In maniera generica l'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA prevede la presentazione di una "domanda autorizzativa" entro 31/12/2022 finalizzata a richiedere l'adeguamento del titolo emissivo. Tale domanda deve essere intesa in una accezione molto estesa del termine che comprenda anche il regime (previsto nella norma art. 6 e art. 5 comma 5 lettera b del DPR 59/2013 e art. 269 comma 8 D.Lgs 152/06) di comunicazione di variazione non sostanziale del titolo.

L'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA non ha previsto infatti specifiche modalità per effettuare l'adeguamento se non individuare la necessità di delinearlo e comunicarlo alla Autorità regionale almeno due anni prima e quindi entro la fine dell'anno 2022.

In allegato alle presenti istruzioni viene riportato il modello di comunicazione da utilizzare.

Si invita ad utilizzare il Sistema Telematico di Accettazione Regionale (STAR) per la presentazione delle comunicazioni.

## **Oggetto dell'adeguamento**

Gli adeguamenti imposti dalla Regione Toscana per le finalità di miglioramento della qualità dell'aria sono previsti per gli impianti esistenti di cui alla lettera b) indicata alla pagina 7 (Campo di applicazione) alla Parte Prima del documento tecnico Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA e riguardano esclusivamente i valori limite di emissione l'estensione e/o modifica della tipologia di inquinanti previsti ed eventualmente della frequenza di monitoraggio, da rideterminare sulle emissioni già autorizzate.

Nell'ambito dell'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA, l'obbligo di adeguamento è pertanto riferito ai nuovi valori limite di emissione laddove essi siano più restrittivi di quelli autorizzati, mentre le altre prescrizioni del Piano che tipicamente sono assegnate al momento dell'aggiornamento degli atti, saranno immediatamente oggetto di valutazione solo in caso di modifiche sostanziali o rinnovo, anche anticipato, del titolo, e riguardano:

- Verifiche in ordine alla sezione 3) della parte prima del documento in relazione alla necessità di valutare in talune casistiche l'impatto emissivo;
- Verifiche in ordine alla sezione 4) della parte prima del documento in relazione alle altezze e alle conformità dei camini (sezione, tipo di cappello, orientamento ecc.);
- Verifiche della sezione 6) della parte prima del documento in relazione alla necessità di presentare, in talune casistiche, la relazione di valutazione delle emissioni diffuse polverulente secondo le linee guida ivi contenute.

L'adeguamento degli impianti esistenti, non dovrà quindi in questa fase tipicamente riguardare una revisione istruttoria dell'intero stabilimento (come richiesta invece dal PRQA per i nuovi impianti e per le modifiche sostanziali), ma interesserà essenzialmente l'adeguamento ai limiti emissivi specificati per ogni tipologia di inquinante o di impianto individuata rispettivamente in Allegato 1 e 2 alla parte Seconda dell'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA.

La comunicazione/istanza di adeguamento non comporterà tipicamente variazioni negli impatti acustici; nel caso si rendessero necessari interventi impiantistici di rilievo, l'aspetto acustico andrà invece valutato presentando l'apposita documentazione previsto dalla normativa preliminarmente alla realizzazione dell'intervento. In particolari casi, da motivare adeguatamente, l'istruttoria potrà essere allora estesa per aggiornare il titolo emissivo degli impianti esistenti anche agli altri ambiti accennati (altezze camini, relazione di impatto emissivo e diffuso) procedendo come tipicamente avviene per i nuovi stabilimenti.

## **Medi impianti di combustione**

Per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica nominale superiore a 5 MW si devono seguire le indicazioni normative del D.Lgs 152/06, che prevedono l'obbligo di presentazione della comunicazione di adeguamento entro il 31/12/2022.

La comunicazione di cui all'art. 273-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006 deve essere presentata anche in presenza di atti autorizzativi già allineati ai limiti emissivi ed alle prescrizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo e dovrà contenere anche i dati individuati in Allegato I, Parte IV bis, alla Parte Quinta del D.Lg. 152/2006.

## **Recepimento della comunicazione di adeguamento negli atti autorizzativi**

Si precisa che il processo di revisione necessario alla verifica delle comunicazioni presentate finalizzate all'adeguamento all'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA non determinerà tipicamente atti di natura rinnovatoria del titolo; i titoli aggiornati manterranno la scadenza originaria andando, l'aggiornamento, a disciplinare solo i nuovi limiti emissivi vigenti dal 1/01/2025 e le eventuali necessità di estendere ad altri parametri i campionamenti e/o prevedere differenti frequenze di controllo.

Anche qualora venga formalizzato l'aggiornamento del titolo emissivo, non sussiste obbligo per il gestore fino al 31 dicembre 2024 di modificare i programmi di campionamento e di estendere o variare le analisi prescritte con la autorizzazione in essere.

Solo con un atto di aggiornamento e in revisione del titolo si possono formalizzare le altre prescrizioni ordinariamente attribuite a partire dal 1 settembre 2018 negli atti autorizzativi, per effetto del PRQA, quali le altezze dei camini, una frequenza differente di analisi di autocontrollo o rivalutazioni istruttorie delle emissioni diffuse autorizzate.

Resta inteso che nel caso in cui dal processo di revisione necessario alla verifica dell'allineamento prescrittivo dello stabilimento esistente emergesse la necessità di rivalutare ed inserire in autorizzazione emissioni in atmosfera precedentemente non soggette ad autorizzazione (ad esempio emissioni inquadrate in deroga ai sensi della precedente definizione di sfiato di cui all'art. 272) è necessario valutare la necessità di attivare una specifica istanza.

Riepilogando:

- **entro il 1° gennaio 2025** tutti gli stabilimenti con impianti ed attività che producono emissioni in atmosfera sottoposti al campo di applicazione del Titolo I della Parte Quinta D.Lgs 152/2006 e s.m.i dovranno rispettare i valori limite alle emissioni fissati alla Parte Seconda dell'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA, fatta eccezione per quelli in deroga elencati alla Parte I Allegato IV alla Parte Quinta del D. Lgs. n. 152/2006 (Art. 272 comma 1 D.lgs 152/06) e quelli autorizzati in via generale ai sensi dell'art. 272, comma 2 del D.Lgs. n. 152/2006, esplicitamente esclusi dal campo di applicazione dell'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA;
- **entro il 31/12/2022** i gestori delle attività in possesso di **titoli di autorizzazione alle emissioni che non risultano allineati** ai valori limite individuati alle Parte Seconda dell'Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA presentano richiesta di adeguamento per aggiornamento del titolo emissivo formalizzata come comunicazione, ai sensi dell'art. 6 del DPR 59/2013 o dell'art. 269 comma 8 del D.Lgs. 152/2006 (o dell'art. 29 nonies del D.Lgs. 152/2006 per i casi residuali di installazioni AIA che necessitano di adeguamento);
- i gestori delle **attività in possesso di autorizzazione** alle emissioni che risultano già **allineati ai valori limite ed alle tipologie di inquinanti individuati per la specifica attività condotta in Allegato 2 (Documento tecnico) del PRQA non devono presentare alcuna comunicazione** di adeguamento;

- laddove nello stabilimento siano presenti **medi impianti di combustione esistenti** (secondo la definizione di cui all'art. 268 comma 1 lettera gg-bis del D.Lgs. 152/2006) di potenzialità superiore a 5 MW la **comunicazione di cui all'art. 273-bis comma 6 del D.Lgs. 152/2006** deve essere presentata **anche in presenza di atti autorizzativi già allineati** ai limiti emissivi ed alle prescrizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo e dovrà contenere anche i dati individuati in Allegato I, Parte IV bis, alla Parte Quinta del D.Lg. 152/2006;

Di seguito un fac-simile che può essere utilizzato per effettuare la comunicazione di cui sopra nel quale sono riportate in maniera opzionale le dichiarazioni e le informazioni da rilasciare ai fini della programmazione dell'adeguamento ai valori limite più restrittivi del Piano regionale. Per le Autorizzazioni fuori AUA è sempre necessario allegare il Titolo provinciale ottenuto in precedenza ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06.

## **Sanzioni**

L'eventuale mancata presentazione delle comunicazioni previste all'art 273-bis comma 6 e 7 per i medi impianti di combustione esistenti di potenza termica nominale superiore a 5 MW comporterà la sanzione prevista all'art. 279 comma 3 del D.Lgs. 152/2006.

Dal 1 gennaio 2025, il mancato rispetto dei valori limite indicati nel PRQA, comporterà, anche nella ipotesi di atto autorizzativo non aggiornato, la contestazione prevista all'art. 279 comma 2 del D.Lgs. 152/2006.